

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

E

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED
ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.A.C.), nella persona del suo Presidente f.f., Prof. Francesco Merloni

e

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (di seguito Inarcassa), nella persona del suo Presidente, Arch. Giuseppe Santoro

insieme denominate anche "Parti",

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 novembre 2012 tra i Presidenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (A.V.C.P.) e di Inarcassa;

Considerato il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutti i compiti e le funzioni svolte dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, contestualmente soppressa.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Considerato che l'A.N.A.C. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per la prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, con il quale è stata istituita, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dichiarata base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto, che viene utilizzata per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione

amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione;

Visto l'art. 46 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 il quale definisce società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

Visto l'art. 46 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 il quale definisce società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

Visto l'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, il quale prevede che alle attività professionali prestate dalle società di ingegneria e dalle società di professionisti si applichi il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse di previdenza secondo gli ordinamenti statutarî e i regolamenti vigenti;

Visto l'art. 6 del suddetto Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 il quale prevede che "le società di ingegneria e le società di professionisti comunicano all'ANAC, che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

- a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del decreto, nonché ogni loro successiva variazione;
- c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
- d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico"

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, le società di ingegneria e le società di professionisti devono comunicare a Inarcassa il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale di ingegneria e/o architettura assoggettabile a contribuzione integrativa, e che Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società di ingegneria e dalle società di professionisti la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate;

Valutata altresì la necessità di Inarcassa di conoscere costantemente i soggetti assegnatari di incarichi relativi a servizi di ingegneria e/o architettura, ai fini delle verifiche sui dati dichiarati e sulla contribuzione dovuta;

Visto l'art. 50 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la presentazione di elaborazioni aggiuntive e che le norme del Codice si applicano anche ai gestori di pubblici servizi;

Visto che tale cooperazione deve tendere a semplificare e coordinare le suddette procedure di verifica sui volumi di affari professionali delle società di ingegneria e delle società di professionisti, adottando le più opportune modalità di dialogo e di interscambio dati e informazioni, al fine di contrastare sia l'evasione del pagamento del contributo integrativo che l'elusione dello stesso;

Considerato che il Reg. UE 2016/679 (GDPR), il D. Lgs. 196/03 ed il D. Lgs. 101/18 dettano le norme finalizzate alla tutela dei dati personali delle sole persone fisiche e non anche di quelle giuridiche;

Considerato, tuttavia, che, ai fini dello svolgimento delle loro attività istituzionali, le Parti del presente Accordo si troveranno a trattare una rilevante mole di dati personali relativi agli Amministratori e soci delle società di ingegneria e delle società di professionisti;

Visto l'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in forza del quale il trattamento dei dati personali è lecito, senza necessità di consenso degli interessati, quando avviene per l'adempimento di un obbligo legale del Titolare o in esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato al Titolare stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto del Protocollo e finalità)

1. Le Parti intendono regolare lo scambio delle informazioni di cui sono titolari e che si rendono necessarie per rispondere a specifici compiti assegnati dalla normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.
2. Nell'ambito del medesimo accordo le parti regolano altresì lo scambio di informazioni, nel rispetto degli obiettivi del piano *e-government* volti ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati, nonché per la finalità di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi.

Art. 2

(Forme di collaborazione e cooperazione)

1. Le forme di collaborazione tra A.N.A.C. e Inarcassa attengono, in particolare, allo scambio delle informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti, così come stabilito dalla normativa in vigore.
2. La cooperazione inter-istituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurano l'interscambio di dati e informazioni con realizzazione di un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire l'interoperabilità e la cooperazione tra le parti, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle *best practices*, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Art. 3

(Dati ed informazioni oggetto di condivisione: modalità di accesso, trattamento e soggetti abilitati)

1. Un apposito Gruppo Tecnico Operativo, si incaricherà di definire, nel rispetto del CAD, del GDPR e della ulteriore normativa rilevante:
 - a) l'analisi delle esigenze informative di dettaglio;
 - b) l'analisi delle modalità, anche informatiche, cui si potrà ricorrere per soddisfare le stesse;
 - c) le regole organizzative e tecniche per l'accesso;
 - d) la tipologia di accesso telematico utilizzato per il presente Protocollo;
 - e) i livelli di servizio.
2. Il Gruppo Tecnico Operativo dovrà essere composto da n. 3 componenti per ciascuna delle Parti, rappresentativi degli uffici maggiormente interessati dalle attività da realizzare, e provvederà a formalizzare al proprio interno le modalità operative e le regole per l'approvazione dei propri elaborati e lavori.
3. La designazione dei componenti e gli elaborati approvati dal Gruppo Tecnico Operativo entreranno a far parte integrante del presente Protocollo e, pertanto, gli impegni negli stessi previsti avranno forza ed efficacia vincolante tra le Parti.

Art. 4

(Impegni assunti dalle Parti)

1. Le Parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo.
4. Le Parti convengono sulla necessità di condividere le informazioni in reciproco possesso circa le società di ingegneria e le società di professionisti e, a tal fine, si impegnano ad uno scambio periodico di tali informazioni, incaricando il Gruppo Tecnico Operativo, costituito ai sensi del precedente art. 3, di definire le modalità di dettaglio, nel rispetto del CAD e del GDPR.

Art. 5

(Responsabili dell'attuazione)

1. L'A.N.A.C designa come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo il Dott. Vincenzo Bonetti;
2. Inarcassa designa come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo il Dott. Fabrizio Fiore;
3. I responsabili dell'attuazione di cui al comma precedente, fanno parte del Gruppo Tecnico Operativo con funzioni di coordinamento.
I suddetti responsabili dell'attuazione si relazionano con gli uffici delle rispettive Amministrazioni al fine di fornire periodicamente agli stessi gli elementi conoscitivi utili al monitoraggio della fase attuativa del Protocollo.

Art. 6
(Oneri)

Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti.

Art. 7
(Composizione delle controversie)

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il Gruppo Tecnico Operativo.
3. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Art. 8
(Modifiche, durata e recesso)

1. Le Parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto del presente Protocollo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o di modifiche regolamentari.
2. Il presente Protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza.
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza. Il presente Protocollo si intenderà tuttavia automaticamente decaduto in caso di sopravvenute disposizioni normative che dovessero rendere inattuabile l'interscambio di dati e informazioni fra le Parti.

Art.9
(Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della *privacy*, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art.10
(norme finali)

Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F. dell'A.N.A.C.
Francesco Merloni

IL PRESIDENTE INARCASSA
Giuseppe Santoro

(firmato digitalmente il 18 febbraio 2020)